

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 1º luglio 2009 (02.07) (OR.fr.pt.nl.de)

Fascicolo interistituzionale : 2007/0280 (COD)

11134/09 ADD 1 REV 1

CODEC 862 MAP 6 MI 249 COMPET 324 IND 75 COSDP 586 POLARM 15 PESC 839

### ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del : Segretariato generale del Consiglio
al : COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 16488/07 MAP 24 MI 343 COMPET 433 IND 133 COSDP 1076 POLARM 15
PESC 1542 CODEC 1454

Oggetto : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di

coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza [prima lettura]

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

Dichiarazioni

#### Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo deplora vivamente che ci si sia lasciati sfuggire quest'occasione per instaurare condizioni di concorrenza equa sui mercati dei prodotti destinati alla difesa, con pari opportunità per le PMI europee, soprattutto perché non si sono considerate le misure necessarie per una graduale apertura delle catene di approvvigionamento dei committenti principali.

11134/09 ADD 1 REV 1 nza/PAZ/rm/T JUR Il Portogallo esorta quindi la Commissione a presentare proposte legislative, qualora dalla valutazione prevista all'articolo 73 della direttiva risultasse che l'applicazione della direttiva non ha consentito di realizzare il mercato interno delle catene di approvvigionamento, in cui le PMI sono più attive, e lo sviluppo di un mercato europeo della difesa fondato su una base industriale e tecnologica di difesa europea sostenibile.

#### Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi accolgono con favore l'adozione della direttiva relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. La direttiva mira a contribuire ad una maggiore trasparenza e competitività nel mercato europeo della difesa e della sicurezza a livello di contraenti principali che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici. La direttiva è adattata alle caratteristiche specifiche degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

I Paesi Bassi annettono grande importanza alla tempestiva valutazione del funzionamento della direttiva sulla base dell'articolo 73, vale a dire entro 5 anni dal recepimento della direttiva nella legislazione nazionale. I Paesi Bassi invitano espressamente la Commissione europea a valutare se il mercato interno europeo nei settori della difesa e della sicurezza funzioni sia a livello di contraenti principali che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici sia a livello di subappaltatori che concorrono all'aggiudicazione di subappalti di contraenti principali per l'esecuzione di un appalto pubblico. Le piccole e medie imprese europee sono attive soprattutto come subappaltatrici. Ai fini dello sviluppo di un autentico mercato europeo della difesa e della sicurezza con un mercato interno ben funzionante, è essenziale un mercato aperto e trasparente a tutti i livelli della catena di produzione per creare una situazione di parità di condizioni che offra le stesse opportunità a tutte le piccole e medie imprese europee che intendono concorrere all'aggiudicazione di contratti di subappalto.

I Paesi Bassi invitano la Commissione europea a proporre misure (normative) efficaci qualora dalla valutazione della direttiva risultasse che non è stato raggiunto, o è stato raggiunto solo in minima parte, l'obiettivo di un mercato interno per le piccole e medie imprese europee attive come subappaltatrici nell'industria europea della difesa e della sicurezza.

# <u>Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 39, paragrafo 1, commi secondo, terzo e quarto</u>

L'Austria ritiene che, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, commi secondo, terzo e quarto, gli Stati membri debbano precisare, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del paragrafo 1. Queste ultime possono comprendere anche le condizioni alle quali un candidato o un offerente (operatore economico) può provare che è venuto meno il motivo della condanna. Se un operatore economico dimostra che è venuto meno il motivo di una condanna ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non ha l'obbligo di escludere il candidato o l'offerente in questione.

11134/09 ADD 1 REV 1 nza/PAZ/rm/T JUR